

N. 3401

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore AVOGADRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1998

Modifica dell’articolo 5, comma 5, della legge quadro
sull’ordinamento della polizia municipale

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 5 della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge 7 marzo 1986, n. 65) al comma 5, stabilisce che agli addetti al servizio di polizia municipale, ai quali siano conferite, tra le altre, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, è consentito portare armi, qualora siano adibiti a servizi in cui sia necessaria una maggiore possibilità di difesa personale. Questa legge però non contempla la possibilità dell'uso del cosiddetto sfollagente.

Sarebbe opportuno invece, proprio per salvaguardare il principio della «proporzionalità» negli atti di difesa personale, dare all'addetto al servizio di polizia municipale anche la possibilità di avere in dotazione lo sfollagente. Ci sono infatti situazioni di pericolo in cui non è necessario usare le armi, ma sarebbe comunque opportuno avere un sistema di difesa personale adeguato e alternativo, anche a fini di prevenzione e di dissuasione dalla condotta antisociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, «Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale», dopo le parole: «portare, senza licenza,» sono inserite le seguenti: «gli sfollagente e».

